**Accordo Quadro della durata di 36 mesi, con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, per il servizio di stampa, riproduzione, pubblicazione (cartacea e digitale), diffusione e distribuzione di opere monografiche e miscellanee da destinarsi a due Collane Editoriali denominate “Saggi” e “Materiali” dell’Università Iuav di Venezia e per i servizi editoriali connessi.**

**Importo: ……………………**

**CIG…..**

Tra

l’Università Iuav di Venezia con sede in Santa Croce n.191 – 30135 VENEZIA (di seguito denominata “Università”o “Iuav”) rappresentata dal prof. Benno Albrecht, domiciliato per la carica in Santa Croce n.191, Venezia, nella sua qualità di rettore, il quale interviene in rappresentanza dell’Università stessa,

E

la Società ………….., P.IVA ………………., avente sede legale a……………………….., (di seguito denominata ”Editore”) rappresentata da………………….., nato a …………… il ………………., residente a ………………………. (…..), Via ………………………., C.F. ………………………….., il quale interviene in qualità di …………………………………………………

premesso che

* Iuav propone ai docenti, ricercatori, dottori di ricerca e assegnisti un progetto editoriale che risponde all’obiettivo di:
* supportare le pubblicazioni che documentino, a livello di eccellenza, l’attività di ricerca e di formazione dell’ateneo;
* migliorare il posizionamento e l’accreditamento delle pubblicazioni di ateneo in ambito nazionale e internazionale con l’istituzione di un comitato scientifico esterno e favorendo le pubblicazioni in inglese;
* consentire ai più giovani studiosi (assegnisti e dottori di ricerca) formatisi presso le strutture di ricerca dell’Università Iuav di Venezia negli ultimi cinque anni di pubblicare gli esiti delle loro ricerche;
* favorire l’open access per la diffusione scientifica dei volumi tramite accordi con l’editore;
* il progetto editoriale è articolato in due collane:

Saggi: per i saggi autoriali, gli studi monografici e i testi di teoria inediti che privilegiano le idee rispetto ai riferimenti e l’originalità dell’argomento rispetto alla reiterazione delle posizioni esistenti.

Materiali: per i lavori inediti che, in modo paradigmatico ed esemplare, investigano o presentano la relazione tra ricerca e didattica contribuendo a mettere in luce, anche in modo indiretto, il valore aggiunto della formazione presso l’ateneo o i caratteri innovativi e trasmissibili dei metodi adottati nella didattica e nella ricerca;

* un Comitato scientifico nominato con decreto rettorale avrà il compito di valutare la qualità scientifica dei prodotti pervenuti nell’ambito di specifiche call for publishing, pubblicate sul sito dell’ateneo e aperte a tutti i docenti, i ricercatori e i giovani studiosi
* scopo essenziale delle Opere come sopra valutate è quello di accrescere e diffondere la conoscenza sui temi di rilevanza scientifica nell’ambito delle discipline dell’architettura, arti visive, design, moda, pianificazione, teatro, con espressione originale e pertanto un’ampia diffusione delle Opere rappresenta l’obiettivo principale dell’ateneo;
* le pubblicazioni delle Opere selezionate avranno per Iuav un importante ritorno in termini di didattica e di ricerca, e tutto ciò giustifica il contributo che Iuav intende erogare,
* **per Autore** si intende il creatore dell’Opera, **per Opera/e** si intende il lavoro creato dall’Autore caratterizzato da originalità, **per Edizione** si intende il complesso degli esemplari dell'Opera, stampati sulla base della prima composizione, in una o più tirature, **per Tiratura** si intende il complesso degli esemplari dell'Opera stampati nell’ambito della prima edizione
* **vista** la delibera del consiglio di amministrazione del ……

si conviene e stipula quanto segue:

**Articolo 1 – premesse**

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

**Articolo 2 - oggetto**

Il presente Accordo Quadro disciplina le condizioni e le modalità di affidamento all’Editore da parte dell’Università dei singoli contratti attuativi del servizio di stampa, riproduzione, pubblicazione (cartacea e digitale), diffusione e distribuzione di Opere monografiche e miscellanee da destinarsi a due Collane Editoriali denominate “Saggi” e “Materiali” dell’Università Iuav di Venezia e dei servizi editoriali connessi.

Le Opere potranno appartenere a una delle seguenti macroaree disciplinari: architettura, arti visive, design, moda, pianificazione, teatro.

Il presente Accordo impegna l’Editore a eseguire tutte le prestazioni specificamente richieste dall’Università entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso di cui al successivo articolo 3. La conclusione dell’Accordo non impegna in alcun modo l’Università ad affidare i servizi previsti, essa, infatti, non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’accordo, che è meramente presuntivo.

Il servizio dovrà essere realizzato in conformità alle indicazioni contenute nel capitolato speciale d’appalto e relativi allegati (Allegato 1), all’offerta tecnica/economica presentata in sede di gara dall’Editore, alle prescrizioni del singolo contratto attuativo redatto secondo lo schema di cui all’allegato 2 del capitolato, che formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

**Articolo 3 - durata**

Il presente Accordo Quadro avrà la durata complessiva di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Per durata dell’Accordo si intende il periodo entro il quale l’Università può stipulare i singoli contratti attuativi.

Fermo restando l’affidamento entro il termine ultimo di vigenza dell’Accordo, i contratti attuativi avranno la durata stabilita negli stessi indipendentemente dalla data di scadenza dell’Accordo stesso.

**Articolo 4 – importo**

L’importo totale presunto affidabile complessivamente dall’Università in forza del presente Accordo Quadro è pari a 135.000,00 euro, oltre iva.

Il valore complessivo massimo (stimato) del presente Accordo Quadro è rappresentativo della sommatoria dei singoli contratti attuativi che presumibilmente saranno stipulati dall’Università nel corso della durata dell’Accordo Quadro.

Pertanto, nel corso della durata dell’Accordo all’Editore sarà corrisposto l’importo determinato sulla base delle effettive prestazioni eseguite.

L’importo così determinato rappresenta il contributo massimo che Iuav corrisponderà per le pubblicazioni da affidare e le eventuali variazioni non potranno costituire per l’Editore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

La stipula del presente Accordo Quadro non costituisce impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’Accordo che è meramente presuntivo. L’Editore, per contro, è vincolato all’esecuzione delle forniture del servizio che, in base al presente Accordo, saranno stabiliti con gli affidamenti disposti dall’Università qualunque risulti essere l’importo dei singoli affidamenti medesimi.

I contributi dovuti all’Editore per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Contratto Attuativo saranno indicati nel contratto medesimo e saranno determinati secondo l’offerta economica allegata al presente Accordo.

**Articolo 5 – contratti attuativi**

La stipula dell’Accordo Quadro consentirà all’Università di affidare all’Editore i servizi oggetto dell’Accordo stesso con una serie di contratti attuativi, con le modalità e alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati che qui si intende integralmente richiamato.

L’Editore, preso atto della natura del presente Accordo Quadro, si impegna a stipulare i relativi contratti attuativi, comunque, nei limiti dell’importo complessivo e sino al termine di scadenza dell’Accordo Quadro.

**Articolo 6 – diritti d’autore**

I diritti d’autore delle singole opere sono disciplinate negli specifici contratti attuativi redatti secondo lo schema di cui all’allegato 2 del Capitolato Speciale.

**Articolo 7 - tracciabilità dei flussi finanziari**

L’Editore assume, a pena di nullità assoluta del presente Accordo e dei singoli contratti attuativi, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..

2. L’Editore deve comunicare all’Università, prima della stipulazione del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi.

3. La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all’Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad Istituto non più autorizzato a riscuotere.

4. Il contratto attuativo si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

5. L’Editore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte dell’Università, le fatture elettroniche devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG), il riferimento all'Accordo Quadro e il riferimento al singolo contratto attuativo.

**Articolo 8 – Pantouflage**

Al fine dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 l’Editore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell’Università nel triennio successivo alla cessazione del rapporto e di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, gli eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

**Articolo 9 - allegati**

Fanno parte integrale e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti documenti allegati:

* Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati
* Offerta Economica
* Offerta Tecnica
* Codice di Comportamento Nazionale e Codice etico e di comportamento di Ateneo.

**Articolo 10 - spese di contratto**

Il presente atto è soggetto a imposta di bollo; le relative spese sono a carico dell’Editore che dovrà dare atto a Iuav dell’avvenuto assolvimento.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso; le relative spese sono a carico della parte richiedente.

**Articolo 11 – norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo Quadro si fa espresso rinvio a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati, nella restante documentazione di gara, alle norme sul diritto d’autore (legge 22 aprile 1941 n. 633) alle norme e disposizioni vigenti in materia, dai regolamenti interni dell’Università Iuav di Venezia.

**Articolo 12 - trattamento dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (d'ora in avanti denominato per brevità anche "GDPR"), recante il Regolamento Generale sulla protezione dei dati, e, per quanto applicabile, del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), le Parti sono reciprocamente informate che il trattamento dei propri dati personali sarà effettuato esclusivamente per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente accordo.

I dati verranno conservati per tutta la durata dell'accordo stesso e successivamente nei termini previsti per la prescrizione ordinaria.

Il trattamento dei dati personali sarà eseguito da ciascuna parte nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del GDPR ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR che svolgono attività strumentali o accessorie. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al capo terzo del Regolamento UE n. 679/2016, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

In relazione all’esercizio dei propri diritti, l’interessato può rivolgersi al titolare del trattamento, che è l’Università Iuav di Venezia nella persona del rettore. I dati di contatto del titolare sono:

email: privacy@iuav.it

PEC: ufficio.protocollo@pec.iuav.it

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il sig. Marco Boeretto:

email: dpo@iuav.it

PEC: [dpo@pec.iuav.it](mailto:dpo@pec.iuav.it)

**Articolo 13 – Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC)**

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è la dott.ssa Silvia Silvestrini, responsabile del servizio comunicazione.

**Articolo 14 - foro competente**

Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione e all’interpretazione dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi saranno decise in via esclusiva dal Foro di Venezia.

**Articolo 15 - negoziazione delle clausole**

Le Parti si danno reciprocamente atto che il contenuto del presente accordo e di ogni sua singola clausola è stato oggetto di specifica negoziazione ed espressa approvazione.

Per l’Università Iuav di Venezia Per l’Editore